



TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA

SEZIONE CIVILE

Ufficio fallimenti e procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

Paolo Vadalà	presidente
Enrico Pannaggi	giudice
Filomena Di Gennaro	giudice relatore

nella procedura per l'ammissione al CONCORDATO SEMPLIFICATO iscritta al n. 1 dell'anno 2023, proposto dalla Omaz S.r.l.,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso ex art. 25 sexies CCII presentato dalla società indicata in epigrafe in data 21.07.2023, volto ad ottenere l'omologazione del concordato semplificato proposto a seguito della conclusione della procedura di composizione negoziata della crisi introdotta dalla medesima ricorrente;
- considerato che la proposta, il parere dell'ausiliario, la relazione finale ed il parere dell'esperto risultano comunicati ai creditori;
- visto l'atto di opposizione depositato dalla Banca di Desio e della Brianza, con il quale ha chiesto il rigetto dell'omologa e l'apertura della liquidazione giudiziale in danno della società proponente;
- rilevato che risulta altresì acquisita la relazione finale redatta dall'esperto;
- visto che la società proponente ha depositato la documentazione richiesta con il decreto del 23.08.2023;

-vista la regolarità del contraddittorio instaurato e del procedimento;

-rilevato, quanto al contenuto della proposta e del correlato piano che, come attestato anche dall'esperto designato, risulta rispettato l'ordine delle cause di prelazione (cfr. punto 3.2 parere in atti);

-considerato, in punto di diritto, che, a norma dell'art. 25 sexies co. 5 CCII, il Tribunale, una volta verificata la regolarità del contraddittorio ed il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, per pervenire all'omologa della proposta, deve altresì accertare la fattibilità del piano di liquidazione, ovvero, deve acclarare, mediante tale valutazione di merito, che i risultati ed i pagamenti previsti siano concretamente attuabili nell'entità e nei tempi di realizzazione stimati, ma, soprattutto, deve verificare che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa liquidatoria e che, piuttosto, assicuri a ciascuno degli aventi causa una specifica utilità;

-considerato, in fatto, che la predetta fattibilità del piano liquidatorio appare incerta, laddove, come evidenziato dallo stesso ausiliario nel relativo parere (negativo), presuppone il conseguimento di un profitto liquidatorio da assegnare ai creditori che, da un'analisi più attenta, si rivela notevolmente sovrastimato rispetto a quello realisticamente conseguibile. Segnatamente, la società proponente assume che, per effetto della riscossione dei crediti, della proposta di acquisto del marchio formulata dalla Nodo S.r.l., della vendita delle attrezzature e del magazzino e dalle garanzie aggiuntive offerte dagli amministratori (cd. finanza esterna), potrebbe conseguire un attivo pari ad euro 1.962.689,43 che gli consentirebbe, perciò, di garantire il soddisfacimento integrale delle spese in prededuzione, dei crediti privilegiati per i dipendenti, Fondi di previdenza accantonati per i dipendenti, IVA di rivalsa su fatture emesse e da emettere dei Professionisti e professionisti; nonché il soddisfacimento parziale per l'11,61% degli Istituti Bancari per la parte garantita dal Medio Credito Centrale e dalla SACE e dell'apposita classe di creditori privilegiati degradati a chirografari per incapienza dell'attivo, formata da MCC, INPS, INAIL per quota contributi, oltre la parte residuale di sanzioni ed interessi privilegiati ab origine, Agenzia delle Entrate per IVA di rivalsa su fatture fornitori, oltre che per IVA, IRES, IRAP, IRPEF, imposta sostitutiva oltre sanzioni ed interessi, Enti locali.

Tuttavia, le numerose perplessità circa l'effettiva esecuzione del piano nei termini illustrati dalla ricorrente, analiticamente individuate dall'ausiliario nel relativo parere e ritenute, perciò, del tutto condivisibili da questo Tribunale, inducono a ritenere più verosimile il conseguimento di un utile pari ad euro 911.351.23 che, figurando come notevolmente più esiguo rispetto a quello stimato, conduce ad un risultato completamente diverso in termini di soddisfazione del ceto creditorio (cfr. conclusioni del parere in atti). Tale minor importo, infatti, consentirebbe di pagare solo le spese della procedura ed imporrebbe una sensibile riduzione, determinata dallo stesso ausiliario in circa 100.000,00 euro, già delle risorse da destinare ai dipendenti ed ai fondi di previdenza, ma, soprattutto, determinerebbe la totale insoddisfazione di tutti gli altri creditori. L'esito predetto produrrebbe un evidente pregiudizio per i creditori e li priverebbe (anche) della minima utilità che giustifichi l'accoglimento della proposta concordataria in alternativa alla liquidazione giudiziale. Peraltro, come opportunamente evidenziato dall'ausiliario, taluni dei benefici connessi al concordato, quali quelli derivanti dalla normativa fiscale, sarebbero conseguibili anche laddove si percorresse l'alternativa liquidatoria;

-ritenuto, quindi, di dover condividere il parere negativo espresso dall'esperto circa la fattibilità del piano e l'utilità dello stesso per il ceto creditorio;

-ritenuto, altresì, che possano dirsi fondate le obiezioni, formulate, in punto di convenienza della proposta, dal creditore Banca Desio nel relativo atto di opposizione, e che, invece, non possano trovare accoglimento le altre contestazioni sollevate, circa la carenza delle condizioni di ammissibilità del ricorso ed il mancato rispetto delle cause di prelazione, poiché smentite dalla stesso parere reso dall'ausiliario sul punto che, di converso, ha attestato sia la regolarità del procedimento che l'osservanza dell'ordine delle prelazioni (cfr. punti 1.1. e 3.2 del parere in atti);

-ritenuto, pertanto, che non sussista la concreta fattibilità del piano, per le ragioni individuate nella richiamata relazione dall'ausiliario designato, ma che, soprattutto, non si riscontri quell'utilità (minima) per ciascuno dei creditori prescritta come necessaria per l'accoglimento della domanda concordataria, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla creditrice sopra indicata, il ricorso presentato dalla OMAZ S.r.l. per

l'omologazione del concordato semplificato deve, dunque, essere respinto, compensando tra le parti costituite, però, le spese di lite, stante la soccombenza ripartita delle stesse;

P.Q.M.

visto l'art. 25 sexies co. 5 CCII,

- rigetta il ricorso proposto dalla Omaz S.r.l. in data 21.07.2023 per l'omologa del concordato semplificato;
- compensa le spese di lite tra il ricorrente e la creditrice costituita Banca di Desio e della Brianza, vista la soccombenza reciproca ex art. 92 c.p.c.;
- dichiara la perdita di efficacia delle misure protettive confermate con decreto del 19.10.2023.

Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio, il 20.02.2024.

Il presidente
Dott. Paolo Vadalà

TRIBUNALE DI MACERATA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi, li 21/02/2024

Il Funzionario
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Samanta Cimarelli